

**Convenzione tra
COMUNE DI FIRENZE
DIREZIONE SERVIZI SOCIALI E SPORT
e
C.A.T. Cooperativa Sociale ONLUS**

L'anno il giorno del mese di in Firenze

Per il presente atto cui intervengono:

1) Dott. _____ nato a _____ il _____. non in proprio ma nella sua qualità di _____, C.F. 01307110484, secondo quanto previsto dall' art. 58 dello Statuto e dall'art. 22 del Regolamento Generale per l'attività contrattuale del Comune di Firenze ed in esecuzione del provvedimento _____

E

2) Dott. _____ nato a _____ il _____. non in proprio ma in qualità di Presidente e Legale Rappresentante della C.A.T. Cooperativa Sociale ONLUS che di seguito sarà chiamata "Cooperativa" P. IVA 03607960485 con sede legale in Sesto Fiorentino (FI), Piazza IV Novembre, 55 iscritta nell'albo Regionale delle Cooperative Sociali sez. A in data 29/09/1994 con DPGR n. 1190;

PREMESSO CHE

- il Comune di Firenze ha inteso ricorrere al sistema delle cooperative sociali per l'erogazione del servizio socio-educativo in questione per la mancanza di una propria organizzazione idonea a svolgere le prestazioni necessarie oggetto della presente convenzione
- che la Cooperativa ha tra le finalità contemplate nel proprio statuto lo svolgimento di servizi socio-educativi ed è in possesso dei requisiti richiesti per l'instaurarsi del rapporto convenzionale con il Comune;
- CAT risulta l'unica cooperativa sociale sul territorio provinciale fiorentino accreditata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per lo svolgimento delle attività di cui al presente atto e iscritta nella Seconda Sezione dell'apposito Registro istituito presso la Direzione Generale dell'Immigrazione Divisione III (Registro Associazioni), come da nota del Ministero conservata agli atti;
- la Regione Toscana con Legge Regionale n. 87/1997 riconosce e valorizza il ruolo delle cooperative sociali che operano con carattere di solidarietà per la promozione umana e per l'integrazione sociale dei cittadini disciplinando i rapporti di quest'ultime con gli enti pubblici;
- il D. Lgs 286/98 e L 228/03, assegna agli Enti Locali importanti responsabilità in materia di assistenza e integrazione sociale per le vittime di tratta di esseri umani nelle varie tipologie di sfruttamento sessuale, lavorativo, accattonaggio, etc..

Tutto ciò premesso, le parti sopra costituite

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1

Oggetto

La presente convenzione regola i rapporti che intercorrono tra il Comune di Firenze – Direzione Servizi Sociali e Sport - e la C.A.T. Cooperativa Sociale ONLUS nell'espletamento del servizio denominato Unità di strada Streetlights parte integrante del più ampio progetto CIP: attività varie e integrate di riduzione del danno, accoglienza, orientamento, sostegno e reinserimento rivolti a donne e minori vittime della prostituzione di strada.

Art. 2 Obiettivi

La Cooperativa s'impegna a realizzare tutte le attività e gli obiettivi oggetto della presente convenzione così come specificato nel Progetto Unità di strada Streetlights che di seguito sarà chiamato "Progetto", allegato 2 e parte integrante del presente atto.

Gli obiettivi principali dell'unità di strada Streetlights sono:

Conoscere il fenomeno della prostituzione di strada nella sua declinazione locale;

Costruzione e manutenzione della rete territoriale dei servizi sociosanitari, delle risorse territoriali e delle forze dell'ordine;

Individuazione dei comportamenti a rischio per la salute messi in atto dalle donne che si prostituiscono in strada ed incentivazione al cambiamento educando alla responsabilizzazione verso la cura del proprio corpo e al contenimento dei rischi derivanti da questa attività;

Permettere una maggiore conoscenza dei servizi del territorio di riferimento e di quelli individuati nelle "aree di scorrimento" del target (Principalmente nell'asse Prato - Arezzo), proponendo anche accompagnamenti guidati.

Sollecitare la domanda sia sulla tutela della salute, che sulla attivazione di percorsi alternativi alla prostituzione, tramite l'accompagnamento alle agenzie del territorio e l'orientamento alle altre azioni previste dal progetto CIP nella sua interezza. In particolare lo Spazio Intermedio progetto finanziato a partire dal 2000 sui fondi ex art.18.

In base, alle analisi e all'osservazione del fenomeno e alle sue richieste, cosicché alle richieste che emergono dal territorio, l'unità di strada vuole permettere la realizzazione di interventi sperimentali come la mediazione dei conflitti territoriale; inoltre l'unità di strada in collaborazione con il soggetto committente, potrà stimolare attraverso uno specifico lavoro di costruzione e manutenzione della rete, la sensibilizzazione di clienti e/o potenziali clienti, animazione e creazione di eventi per la sensibilizzazione della cittadinanza rispetto al fenomeno della prostituzione e della tratta, percorsi di rete e di interventi rispetto alla problematica della presa in carico dei minori prostituiti. Particolarmente significativo si intende il rapporto con le Forze dell'Ordine e con tutti i soggetti istituzionali interessati allo "scambio di buone prassi" in una logica di collaborazione e potenziamento delle azioni di contrasto alla tratta di esseri umani.

Art. 3 Destinatari

Il servizio è rivolto direttamente in favore della donne straniere, anche minorenni, vittime di tratta e di sfruttamento a scopo sessuale sul territorio del Comune di Firenze.

Dato che tra gli obiettivi principali del progetto vi è la prevenzione sanitaria e la riduzione dei rischi, si possono considerare destinatari indiretti tutti i clienti delle donne dedite ad attività di prostituzione.

L'altro destinatario indiretto è rappresentato dalla cittadinanza residente nei quartieri interessati al fenomeno, attraverso la mediazione dei conflitti, allo scopo di migliorare le condizioni della convivenza tra i cittadini e le donne vittime della prostituzione.

Una parte delle attività verrà indirizzata all'osservazione, al contatto ed alla relazione con i soggetti di presunta minore età presenti sul territorio fiorentino ed esercenti azioni di prostituzione.

Art 4 Modalità e svolgimento delle attività

La Cooperativa si impegna a conformare le attività previste, oggetto di questa convenzione, a tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali per il settore, osservando gli eventuali Regolamenti e Disciplinari operanti;

Le attività previste dal Progetto possono essere così suddivise:

1) USCITE UNITÀ DI STRADA:

Uscite donne: l'Unità di Strada Streetlights, gestita dalla Cooperativa, si connota come unità mobile su tutto il territorio del Comune di Firenze, l'équipe è composta da operatori di strada e mediatrici culturali e rappresenta un primo momento di contatto con le donne dedite alla prostituzione di strada. Le uscite sono finalizzate al contatto e alla costruzione di una relazione di fiducia con le donne vittime della prostituzione, all'osservazione e al monitoraggio del fenomeno, all'offerta diretta di servizi, informazioni ed orientamento, alla comunicazione di nozioni di prevenzione sanitaria e di riduzione dei rischi, ad un monitoraggio del territorio rispetto all'impatto del fenomeno. L'attività dell'unità di strada si dovrà esplicare in una media di n. 8 uscite mensili, di n. 4 ore ciascuna

Altre azioni connesse a queste attività e funzionali all'instaurazione di un rapporto di fiducia con i soggetti contattati sulla strada potranno essere la distribuzione gratuita di preservativi, distribuzione di materiali informativi (sia cartacei che su supporto digitale), l'offerta di generi di prima necessità (come bevande, biscotti o frutta) e campioni di saponi intimi e gel lubrificanti.

2) ACCOMPAGNAMENTO A SERVIZI SOCIO-SANITARI:

L'attività di tutela della salute con le persone contattate in strada si esplica anche attraverso l'orientamento e la costruzione di percorsi sanitari che tali soggetti devono intraprendere per approfondimenti sul proprio stato di salute.

3) ATTIVITÀ AGGIUNTIVE

- a) Coordinamento unità di strada: organizzazione del piano di lavoro e l'impegno del personale, circolazione informazioni interne e esterne, conduzione delle riunioni e gestione dei rapporti con i soggetti in rete, riunioni di coordinamento, elaborazione dei dati e redazione delle relazioni. Consulenza tecnica c/o enti pubblici e privati
- b) Riunioni di équipe: Durante le riunioni di équipe vengono riportate e discusse le attività svolte, analizzate ed elaborate le osservazioni e le problematiche emerse, definite le azioni da intraprendere, elaborati i materiali, verificati i risultati ottenuti, programmate le attività. La finalità è quella di monitorare l'andamento del servizio rispetto all'andamento del fenomeno.
- c) Supervisione: Coordinate da un supervisore qualificato è l'elaborazione, in accordo con il coordinatore e secondo le esigenze dell'équipe, delle linee principali sulle quali verte il lavoro di supervisione. Elaborazione di alcuni materiali per lo svolgimento del lavoro. Espressione e valutazione dei nodi metodologici incontrati sul lavoro. formulazione di esiti e decisioni che sono emersi dalle discussioni di équipe.
- d) Elaborazione dati: La finalità dell'attività è quella di elaborare i contenuti del materiale informativo ad Hoc su varie tematiche, impostare e implementare il monitoraggio dati utenza sulla base del sistema di monitoraggio e valutazione, elaborare report periodici.
- e) Reperibilità telefonica: La reperibilità telefonica viene gestita a turno con tutti gli operatori/mediatori dell'équipe, al fine di mantenere una disponibilità continua del servizio a favore dell'utenza ed offrire un collegamento continuo e fluido tra i vari attori del servizio stesso e quelli della rete.

Art. 5

Personale Impiegato

La Cooperativa si impegna ad eseguire le attività e le prestazioni di cui all'art. 4 con idonea organizzazione aziendale, dichiarando che il personale adibito è in possesso dei requisiti professionali di cui all'art.5 comma 1 della L.R. n.87/97. Il nome, numero, attribuzioni, titoli di studio e professionali degli operatori nonché il numero, le professionalità, le attribuzioni dei soci volontari impiegati nel servizio nei limiti di cui all'art. 2, comma 5, della legge n. 381/91 sono indicati nel Progetto allegato, così come il numero delle ore che ogni operatore o volontario impiegato presta per le attività esposte all'art. 4.

La Cooperativa si impegna all'applicazione del contratto nazionale di lavoro e del contratto integrato delle Cooperative Sociali e al rispetto di tutti gli adempimenti contributivi ed assicurativi nei confronti dei soci lavoratori e/o dipendenti e del personale volontario, operante quest'ultimo nei limiti del comma 5, art.2 L.381/91, e di dare comunicazione dei contributi versati all'ente committente.

Tutto il personale impiegato nel servizio dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti. Nei casi di assenza a qualunque titolo del personale, la Cooperativa è tenuta alla sua sostituzione assicurando la prestazione richiesta dandone immediata comunicazione per iscritto al Referente per il Comune di Firenze Dott.ssa Lucia Dallai. Il nuovo personale dovrà possedere almeno gli stessi requisiti di quello sostituito. Il

personale della Cooperativa operante a qualunque titolo non ha alcun vincolo di subordinazione nei confronti del Comune di Firenze e risponde dell'operato esclusivamente al responsabile della Cooperativa designato.

La Cooperativa è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, nonché di danni procurati a terzi in dipendenza del servizio prestato, esonerando Il Comune di Firenze da ogni responsabilità conseguente. La Cooperativa dovrà segnalare al Comune di Firenze tutte le situazioni che possono ingenerare pericolo per l'incolumità dei terzi.

La Cooperativa non può cedere o subappaltare il servizio assunto

Art. 6

Locali ed Attrezzature

Per lo svolgimento delle attività relative all'unità di strada la Cooperativa utilizzerà n.1 veicolo di propria proprietà.

La Cooperativa sarà responsabile della manutenzione, delle coperture assicurative e dell'adeguatezza alle normative vigenti del veicolo utilizzato per le attività della presente convenzione.

La Cooperativa dichiara che le strutture, le attrezzature e i beni che potranno essere utilizzati nell'espletamento delle attività della presente convenzione saranno conformi alle esigenze del servizio ed in regola con i requisiti di sicurezza previsti dalle norme vigenti (D.Lgs. n. 81/08 e successive modifiche).

Art. 7

Corrispettivo e Modalità di pagamento

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione così come riportate e particolareggiate nel Progetto allegato (all. 2), il Comune corrisponde alla Cooperativa il corrispettivo massimo di € 45.915,07 (IVA 4% compresa), sulla base dell' "Offerta economica" inviata dalla Cooperativa e allegato integrante del presente atto.

Eventuali modifiche a quanto contenuto nel Progetto, dovranno essere concordate ed autorizzate dall'A.C

L'erogazione del suddetto corrispettivo avverrà a rate trimestrali, prima rata dopo 3 mesi inizio attività, con pagamento a 90 giorni data fattura.

Il corrispettivo erogato sarà determinato sulla base delle attività e dalle spese effettivamente effettuate dietro presentazione dei giustificativi allegati emessi in fase di rendiconto.

Art. 8

Rendiconto

L'erogazione del corrispettivo suddiviso per voci come indicato nel precedente art. 7 sarà corrisposto dietro presentazione dei relativi giustificativi nelle seguenti modalità:

- per 1) USCITE UNITÀ DI STRADA sarà presentato un documento riportante il giorno, l'ora, la durata di ogni uscita effettuata firmato dagli operatori/mediatori che hanno svolto tale servizio;
- per 2) ACCOMPAGNAMENTO A SERVIZI SOCIO-SANITARI sarà presentato un documento riportante il giorno, l'ora, la durata di ogni accompagnamento effettuato firmato dall'operatore/mediatore che ha svolto tale servizio e il cod .identificativo dell'utente accompagnato;
- per le SPESE VARIE e altre attività svolte da personale esterno alla Cooperativa dovranno essere rimessi i relativi giustificativi di spesa (scontrini fiscali, ricevute, notule, fatture ecc.),
- per quelle relative al personale retribuito della Cooperativa dovrà essere consegnata una scheda riassuntiva riportante, per ogni operatore e su base mensile, le ore impiegate e le azioni svolte per le attività di sua competenza.

Art. 9

Durata, rinnovo, recesso, inadempienze

La presente convenzione ha la durata per il periodo compreso tra il 01/03/2010 al 31/12/2010.

Alla scadenza il rapporto s'intende risolto di diritto senza obbligo di preventiva disdetta.

Il presente atto convenzionale potrà essere rinnovato annualmente con apposito atto del Comune di Firenze previo accertamento della sussistenza di ragioni di convenienza economica e di pubblico interesse.

Resta inteso che potranno, in fase di rinnovo, essere apportate modifiche e/o integrazioni al presente atto convenzionale in linea con le scelte programmatiche e finanziarie dell'ente locale.

Il Comune si riserva, in qualsiasi momento, il diritto di recedere e/o revocare il rapporto oggetto del presente atto in caso di sopravvenuti prevalenti motivi di interesse pubblico, giusta causa o disposizione di legge.

L'inosservanza da parte della Cooperativa aggiudicataria anche di una sola delle condizioni di cui alla presente convenzione, potrà comportare la risoluzione "ipso facto e de jure" del contratto stesso a norma dell'art.1456 C.C., mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo raccomandata A.R. Prima di invocare la risoluzione del contratto il Comune di Firenze procede comunque ad una formale diffida con richiesta di adempimenti e fissazione di un contro termine per il chiarimento.

In caso di negligenze o inadempienze rispetto a agli articoli di questa convenzione il Comune di Firenze procederà all'immediata contestazione formale dei fatti rilevati, invitando la Cooperativa a formulare le proprie contro deduzioni entro dieci giorni.

Nel caso in cui, entro il suddetto termine non pervengano elementi idonei a giustificare le inadempienze contestate, sarà applicata una penale pari al 10% dell'importo previsto per ogni attività specificata nel Prospetto non effettuata o parzialmente.

Le penalità sarà decurtata dalle fatture emesse della Cooperativa. Le penalità non escludono il risarcimento dei danni derivanti dal mancato o non conforme servizio.

Art. 10

Verifiche

La Cooperativa si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo concordato e si impegna inoltre a dare immediata comunicazione al responsabile del Comune delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività,

I responsabili delle attività vigilano costantemente sullo svolgimento delle stesse, anche sotto il profilo della qualità, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore. Il Comune, procederà alla verifica e vigilanza sullo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione attraverso il referente riservandosi di comunicare per iscritto alla Cooperativa, entro 15 giorni dalla verifica, eventuali osservazioni affinché quest'ultima adotti i necessari provvedimenti in merito.

Alla fine di ogni uscita dell'Unità di strada, l'équipe scriverà il "diario di bordo" e compilerà la scheda dell'uscita. Vi saranno riportati l'andamento generale dell'uscita, il contenuto dei colloqui, il numero dei contatti effettuati, il numero delle presenze delle persone dedite ad attività di prostituzione, le strade percorse. Tale diario potrà, a richiesta, essere visionato dall'A.C.

Art. 11

Modalità di raccordo e responsabili

Per un miglior raccordo tra i firmatari del presente atto, si è provveduto ad istituire un Gruppo di Coordinamento, formato dal Responsabile del Comune di Firenze e dal Coordinatore dell'Unità di Strada e da altri referenti che possono intervenire nella realizzazione del progetto Collegamenti Interventi Prostituzione (C.I.P.).

I compiti e le funzioni del Gruppo di Coordinamento sono regolamentati da apposito Protocollo Operativo istituito fra il Comune di Firenze e la Cooperativa C.A.T.

Il referente della Cooperativa per il Comune di Firenze è la Dott.ssa Lisa Bertini.

Presso gli uffici della Direzione Servizi Sociale e Sport - è conservata agli atti tutta la documentazione afferente la presente convenzione. Il Comune di Firenze, individua come proprio referente l'A.S. Lucia Dallai del Servizio Famiglia e Accoglienza.

Art. 12

Relazioni periodiche

La Cooperativa provvederà a presentare al Servizio Famiglia e Accoglienza ogni trimestre:

- breve report (massimo due pagine) inerente:

- 1) la descrizione dell'andamento del fenomeno della prostituzione di strada nel territorio comunale con particolare riferimento ai problemi emersi durante le uscite, in particolare con le FF.OO. e con la cittadinanza e le relative soluzioni adottate

2) descrizione degli interventi innovativi sul target, sul territorio e/o sulla cittadinanza

Rispetto alle donne contattate nel trimestre di riferimento indicare:

- n° dei nuovi contatti: loro età (o presunta) e nazionalità
- n° dei contatti di donne già conosciute: età (o presunta) e nazionalità
- tipologia dei contatti: n° contatti solo informativi, n° contatti informativi e di orientamento (su altri servizi del CIP), n° colloqui

rispetto ai presunti minori:

- n° delle segnalazioni inviate agli organi giudiziari competenti.
- n° dei nuovi contatti: loro età (o presunta) e nazionalità
- n° dei contatti di minori già conosciuti: età (o presunta) e nazionalità

Rispetto agli accompagnamenti:

- n° totale degli accompagnamenti effettuati nel trimestre, divisi per:
 - n° donne primo accompagnamento: presunta età, nazionalità, motivo, luogo ed esito dell'accompagnamento.
 - n° donne che usufruiscono degli accompagnamenti: presunta età, nazionalità, motivo, luogo ed esito dell'accompagnamento.

Il report e i dati quantitativi dovranno essere consegnati al Responsabile del Comune di Firenze entro 15 ggi del mese successivo del trimestre interessato.

Dovrà inoltre essere presentata una relazione finale sull'andamento delle attività previste alla scadenza della convenzione.

Art. 13

Tutela della privacy

La Cooperativa dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla Privacy ed in particolare di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/2003.

La Cooperativa si obbliga ad accettare la nomina di un proprio referente da parte del Comune come Responsabile del trattamento dei dati personali effettuata in esecuzione della presente convenzione. Contestualmente alla stipulazione del presente atto la Cooperativa provvederà a comunicare formalmente il nominativo del soggetto da nominare Responsabile del Trattamento.

La Cooperativa si obbliga ad accettare la suddetta nomina secondo il modello e le clausole predisposte dal Comune.

La Cooperativa è responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale che è tenuto a non divulgare informazioni o notizie relative agli utenti.

Art. 14

Variazioni

La Cooperativa garantisce la tempestiva comunicazione per iscritto al Comune di eventuali variazioni concernenti:

- numero, modalità e tempi di impiego di personale retribuito e volontari,
- nominativo del responsabile;
- beni mobili ed immobili in uso per l'attività oggetto della presente convenzione.

Art. 15

Registrazione

La presente convenzione viene registrata solo in caso d'uso. In tal caso le spese di registrazione sono a totale carico del richiedente.

Art. 16

Disposizioni finali

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione si applicano le norme del codice civile e delle leggi in materia, in particolare la L.R. 381/91 e la L.R. n.87/97 e successive modificazioni.

Per qualsiasi eventuale controversia sarà competente il Foro di Firenze.

La presente convenzione consta di 16 articoli.
Letto, approvato e sottoscritto.

per la Cooperativa

per il Comune
